

**DECRETO DEL VICESINDACO
DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO**

n. 338-19807/2017

OGGETTO: Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica –
Comune di San Pietro Val Lemina – Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. -
pronunciamento di compatibilità.

IL SINDACO DELLA CITTÀ METROPOLITANA DI TORINO

Dato atto che, a seguito della consultazione elettorale tenutasi nei giorni 5 giugno e 19 giugno 2016, la sottoscritta Chiara Appendino, nata a Moncalieri il 12.06.1984, è stata proclamata il 30 giugno 2016 Sindaca di Torino e conseguentemente, ai sensi dell'art. 1, comma 16, della Legge 7 aprile 2014 n. 56, Sindaca, altresì, della Città Metropolitana di Torino;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 404-27279/2016 del 17/10/2016, con cui il Consigliere metropolitano Marco Marocco è stato nominato Vicesindaco della Città Metropolitana e gli sono state conferite le funzioni vicarie;

Richiamato il decreto della Sindaca Metropolitana n. 538-35074/2016 del 21/12/2016 con cui sono state conferite ai Consiglieri metropolitani individuati, tra cui il Vicesindaco Marco Marocco, le deleghe delle funzioni amministrative;

Premesso che per il Comune di San Pietro Val Lemina:

la strumentazione urbanistica risulta la seguente:

- ⇒ è dotato di P.R.G.C., approvato dalla Regione Piemonte con deliberazione G.R. n. 68-20058 del 7 aprile 1988, successivamente modificato con Variante strutturale approvata con D.G.R. n. 16-5255 del 12 febbraio 2007;
- ⇒ ha approvato, con deliberazione C.C. n. 24 del 25/09/2003, il progetto preliminare di una Variante parziale al P.R.G.C. vigente, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77e s.m.i.;

- ⇒ ha adottato con deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/2017, il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. vigente, ai sensi dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i.; in data 04/08/2017 ha inviato una Nota tramite PEC (pervenuta in data 04/08/2017) con la quale avvisava che il progetto preliminare della Variante era disponibile sul sito istituzionale del Comune, per il pronunciamento di compatibilità con il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dal settimo comma della citata legge;
(pratica n. VP-33/2017);

i dati socio-economici e territoriali che caratterizzano il Comune sono:

- ⇒ popolazione: 806 abitanti nel 1971, 1.123 abitanti del 1981; 1.310 abitanti nel 1991, 1.476 abitanti nel 2001 e 1.430 abitanti nel 2011, dati che evidenziano un trend demografico nell'ultimo decennio in lieve diminuzione;
- ⇒ superficie territoriale: 1.244,5 ettari, dei quali 74,3 di pianura, 139,8 di collina e 1.030,5 ettari di montagna; 9 ettari presentano pendenze inferiori al 5%, 293,7 ettari, presentano pendenze comprese tra il 5% e il 25% e 941,8 ettari una pendenza superiore al 25%. E' interessato dalla presenza di aree boscate su una superficie di 984,1 ettari, (pari al 79,1% del territorio comunale) e 6,3 ettari presentano una capacità d'uso dei suoli fertili in classe II;
- ⇒ risulta compreso nell'Ambito di approfondimento sovracomunale dei centri urbani n. 15 - **Pinerolese**, di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del PTC2, quale " ... riferimento territoriale più adeguato per concertare e cogliere le opportunità di collocazione delle attività produttive, l'insediamento di "centralità" di carattere sovracomunale, la collocazione e realizzazione di servizi "sovracomunali" migliorando la loro accessibilità a residenti e possibili fruitori, la proposta e realizzazione di reti di connessione materiale ed immateriale utili a raggiungere l'obiettivo della città diffusa."; nel suddetto Ambito sono compresi i Comuni di Cantalupa, Cumiana, Frossasco, Pinerolo, Prarostino, Roletto, San Secondo di Pinerolo;
- ⇒ ricompreso nella zona omogenea 5 "Pinerolese" della Città Metropolitana di Torino, costituita da 45 Comuni (ai sensi del comma 11, lettera c), articolo unico della legge 7 aprile 2014, n. 56);
- ⇒ non risulta compreso in alcuna polarità e gerarchia territoriali di cui all'articolo 19 delle N.d.A. del PTC2;
- ⇒ il PTC2, ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 delle N.d.A. inserisce il Comune in un Ambito di Diffusione Urbana;
- ⇒ sistema produttivo: il PTC2 non individua ambiti produttivi di I o II livello;
- ⇒ infrastrutture per la mobilità: è attraversato dalla S.P. n. 167 che conduce alla Frazione Talucco;
- ⇒ assetto idrogeologico del territorio:

- è interessato dal corso del Torrente Lemina,
- in base ai dati sul dissesto idrogeologico condivisi tra gli Enti coinvolti con la D.G.R. del 18/02/2008 n. 39-8244, si evidenziano 3 frane puntuali, 1 frana areale di 1 ettaro, 17,5 km di dissesti lineari e 1,8 ettari di dissesti areali;

⇒ tutela ambientale:

- una porzione del territorio comunale, lungo il corso del Torrente Lemina, confina con la delimitazione individuata dal Piano Paesistico della Collina di Pinerolo;

⇒ è classificato sismico in **zona 3S**, in base all'Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3519 del 28/04/2006 e alla D.G.R. n. 4-3084 del 12/12/2011 e D.G.R. n. 7-3340 del 03/02/2012;

preso atto che il Comune di San Pietro Val Lemina è adeguato al PAI (Piano per l'Assetto Idrogeologico);

preso atto inoltre delle motivazioni che hanno indotto l'Amministrazione Comunale a modificare il P.R.G.C. vigente, così come emergono dalla deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/2017 di adozione della Variante parziale n. 6;

rilevato che, il progetto preliminare della Variante parziale n. 6, adottato con la deliberazione testé citata e con i relativi allegati tecnici, propone alcune modifiche al Piano vigente, di seguito richiamate:

"2.3 CONTENUTI DELLA VARIANTE PARZIALE AL PRGC

.....omissis.....

1. modifiche alle Norme di Attuazione:

- 1.1 definisce e detta prescrizioni per gli impianti sportivi privati;*
- 1.2 definisce i manufatti per il ricovero degli attrezzi da giardino e detta i parametri da osservare per garantirne la modesta entità e la facile rimovibilità;*
- 1.3 ridefinisce le prescrizioni che regolano la distanza dei fabbricati dai confini;*
- 1.4 ridefinisce le prescrizioni che regolano la monetizzazione delle aree per servizi pubblici ex art. 21 della Legge regionale 56/77 e s.m.i., per uniformarle alle prescrizioni del comma 4bis del medesimo art. 21, come inserito dal comma 7 dell'art. 39 della Legge regionale n. 3/2013;*

- 2. corregge errori di individuazione di aree a servizi esistenti (Borgata del Cocca);*
- 3. riscontra il fabbisogno di un'area per la pratica di attività ricreative e sportive all'aperto (Località Saretto);*
- 4. corregge errori di rappresentazione cartografica individuati nella carta di base del PRGC (Comprensorio Nucleo Edificato ex Cascina Chiabrando);*

5. *apporta modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali del PRGC (Comprensorio Nucleo Edificato ex Cascina Chiabrando);*
6. *apporta modesti aggiustamenti alle previsioni puntuali del PRGC al fine di consentire una maggiore operatività all'attività agricola e corregge errori di classificazione di strade poderali esistenti (Comprensorio Nucleo Edificato ex Cascina Chiabrando)."*
(Cfr. pag. 6 della Relazione Illustrativa)

vista la legge 7/04/2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni dei comuni" così come modificata dalla Legge 11/08/2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24/06/2014, n. 90;

visto l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;

rilevato che tra le funzioni fondamentali della Città Metropolitana definite dalla legge 56/2014 è compresa la Pianificazione Territoriale Generale ai sensi della lettera b) comma 44 art. 1 della citata legge;

dato atto che alla Provincia (dal 01/01/2015 Città Metropolitana di Torino) compete il ruolo di coordinamento dell'attività urbanistica dei comuni, ed in particolare: *"Ai fini del coordinamento e dell'approvazione degli strumenti di pianificazione territoriale predisposti dai comuni, la provincia esercita le funzioni ad essa attribuite dalla regione ed ha, in ogni caso, il compito di accertare la compatibilità di detti strumenti con le previsioni del piano territoriale di coordinamento."* (Cfr. comma 5, art. 20 D. Lgs. 18/08/2000 n. 267);

vista la L.R n. 56 del 05/12/1977 "Tutela ed uso del suolo", modificata e integrata dalle LL.RR. 3/2013, 17/2013 e 3/2015 e in particolare il comma 7 dell'art. 17 in cui è citato: *"contestualmente all'avvio della fase di pubblicazione, [da parte dell'Amministrazione Comunale] la deliberazione medesima è inviata alla provincia o alla **città metropolitana** che, entro quarantacinque giorni dalla ricezione, si pronuncia in merito alle condizioni di classificazione come parziale della variante, al rispetto dei parametri di cui al comma 6, nonché sulla compatibilità della variante con il PTCP o il PTCM o i progetti sovracomunali approvati....."*;

dato atto che:

- ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. 56/77 e s.m.i., la deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/2017 di adozione della Variante:
 - " ... contiene la puntuale elencazione delle condizioni per cui la variante è classificata come parziale;
 - contiene un prospetto numerico che evidenzia ".....la capacità insediativa residenziale del PRG vigente, nonché il rispetto dei parametri di cui al comma 5, lettere c), d), e) e f), riferito al complesso delle varianti parziali precedentemente approvate e a eventuali aumenti di volumetrie o di superfici assentite in deroga ...";
- ai sensi della L.R. 56/77 e s.m.i., del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. e della D.G.R. n. 25-2977 del 29/02/2016, l'Amministrazione comunale ha deciso di avviare il procedimento integrato "in maniera contestuale", accompagnando il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al PRGC il Documento di Verifica di Assoggettabilità alla VAS;
- al Servizio Tutela e Valutazioni Ambientali della Città Metropolitana di Torino in quanto Soggetto con Competenze Ambientali è stato prontamente resa disponibile la documentazione di competenza;

visto lo Statuto della Città Metropolitana di Torino, approvato ai sensi dell'art. 1 comma 9 Legge 56/2014, dalla Conferenza Metropolitana il 14/04/2015 con deliberazione prot. n. 9560/2015, entrata in vigore il 01/06/2015;

dichiarato che non emergono incompatibilità con i progetti di competenza della Città Metropolitana, né con quelli di altri Enti o soggetti pubblici agli atti dell'Ente;

esaminato il vigente Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2", approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21/07/2011, pubblicata sul B.U.R. n. 32 del 11/08/2011, ed in particolare le disposizioni delle Norme di Attuazione immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti settoriali e dei privati: art. 8 *Misure di salvaguardia e loro applicazione*; art. 26 *Settore agroforestale*, comma 5; art. 39 *Corridoi riservati ad infrastrutture*, commi 1 e 3; art. 40 *Area speciale di C.so Marche*; art. 50 *Difesa del suolo*, comma 2;

tenuto conto che ricade solamente sull'Amministrazione Comunale la responsabilità per il rispetto dei requisiti di Variante parziale, così come precisati dell'art. 17 della L.R. n. 56/77 così come modificata dalla L.R. 25/03/2013 n. 3;

considerato che il termine perentorio per il pronunciamento di compatibilità scade in data 17/09/2017;

acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica del Responsabile del Servizio interessato, ai sensi dell'art. 48, comma 1, dello Statuto metropolitano;

visti gli articoli 15 e 48 dello Statuto Metropolitano;

visto il D.lgs. 18/08/2000 n. 267 e s.m.i.;

visto l'art. 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza;

DECRETA

- 1. che**, ai sensi del settimo comma dell'articolo 17 della L.R. n. 56/77 e s.m.i., il progetto preliminare della Variante parziale n. 6 al P.R.G.C. del Comune di San Pietro Val Lemina, adottato con deliberazione C.C. n. 37 del 31/07/2017, **non presenta incompatibilità** con il vigente **Piano Territoriale di Coordinamento "PTC2"**, approvato con deliberazione del Consiglio Regionale n. 121-29759 del 21 luglio 2011 e con i progetti sovracomunali, precisando che la suddetta Variante non si pone in contrasto con le disposizioni delle Norme di Attuazione del "PTC2" immediatamente prevalenti sulla disciplina di livello comunale vigente e vincolanti anche nei confronti degli interventi settoriali e dei privati: articolo 8 "*Misure di salvaguardia e loro applicazione*"; comma 5 dell'articolo 26 "*Settore agroforestale*"; commi 1 e 3 dell'articolo 39 "*Corridoi riservati ad infrastrutture*"; articolo 40 "*Area speciale di C.so Marche*" e del comma 2 dell'articolo 50 "*Difesa del suolo*";
- 2. che**, con apposito provvedimento del Dirigente del Servizio Pianificazione Territoriale Generale e Copianificazione Urbanistica, rispetto al suddetto progetto preliminare di Variante parziale al P.R.G.C. verranno formulate osservazioni;
- 3. di trasmettere** il presente Decreto al Comune di San Pietro Val Lemina per i successivi provvedimenti di sua competenza;

4. **che** il presente provvedimento è immediatamente eseguibile.

Torino, 24/08/2017

Il Vicesindaco delegato
al Bilancio, Personale, Organizzazione,
Patrimonio, Sistema informativo e provveditorato,
Protezione civile, Pianificazione territoriale e difesa
del suolo, Assistenza Enti Locali, Partecipate
(Marco Marocco)